

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

12 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 12 APR. 1999 . NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

FEDERICO-META-COSENTINO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1998

OGGETTO : Voltura dei decreti di concessione che assistono le aree di servizio siti lungo il tratto autostradale ricadente sul territorio della Regione Lazio e lungo il G.R.A. da Italiana Petroli spa ad Agip Petroli spa.



OGGETTO: Voltura dei decreti di concessione che assistono le aree di servizio siti lungo il tratto autostradale ricadente sul territorio della Regione Lazio e lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Da ITALIANA PETROLI S.p.A. a AGIP PETROLI S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO L'art. 105 lettera f) del decreto legislativo n. 112/98 con cui vengono attribuite alle regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi anulari;

VISTA la richiesta della Soc. AGIP PETROLI S.p.A. con sede in Roma Via Laurentina n. 449 del 3.03.1999, inoltrata a questa Regione, con la quale chiede la voltura delle concessioni che assistono gli impianti sotto elencati

- area di servizio "FERONIA OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Milano-Roma autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/293 del 18 maggio 1976 e ricadente nel territorio del Comune di Fiano Romano;
- area di servizio "ARRONE OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Roma-Civitavecchia autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/866 del 19 giugno 1981 e ricadente nel territorio del Comune di Fiumicino;
- area di servizio "MASCHERONE OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Milano-Napoli autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 1609 del 21 marzo 1988 e ricadente nel territorio del Comune di Capena;
- area di servizio "SETTEBAGNI INTERNA" ubicata in fregio al G.R.A. di Roma ed autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2103 del 18 settembre 1990;
- area di servizio "PISANA ESTERNA" ubicata in fregio al G.R.A. di Roma ed autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2107 del 18 settembre 1990;
- area di servizio "TEVERE EST" ubicata in fregio all'autostrada Milano-Roma autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2816 del 28 novembre 1994 e ricadente nel territorio del Comune di Civitella d'Agliano;
- area di servizio "CASILINA OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Roma-Napoli autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2852 del 9 marzo 1995 e ricadente nel territorio del Comune di Castrocielo;

ed ubicati lungo le arterie autostradali ricadenti sul territorio della Regione Lazio e lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, in forza dell'atto di fusione mediante incorporazione della "ITALIANA PETROLI S.p.A." avvenuto in data 25 novembre 1998, giusto atto Rep. 56255 a rogito Notaio Paolo Castellini;

CONSIDERATO che l'AGIP PETROLI S.p.A. ha i requisiti previsti dalla vigente normativa;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di cui trattasi:

DELIBERA

Art. 1 - I decreti di concessione che hanno autorizzato l'installazione delle aree di servizio sotto elencate

- area di servizio "FERONIA OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Milano-Roma autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/293 del 18 maggio 1976 e ricadente nel territorio del Comune di Fiano Romano;
- area di servizio "ARRONE OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Roma-Civitavecchia autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/866 del 19 giugno 1981 e ricadente nel territorio del Comune di Fiumicino;



- area di servizio "MASCHERONE OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Milano-Napoli autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 1609 del 21 marzo 1988 e ricadente nel territorio del Comune di Capena;
- area di servizio "SETTEBAGNI INTERNA" ubicata in fregio al G.R.A. di Roma ed autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2103 del 18 settembre 1990;
- area di servizio "PISANA ESTERNA" ubicata in fregio al G.R.A. di Roma ed autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2107 del 18 settembre 1990;
- area di servizio "TEVERE EST" ubicata in fregio all'autostrada Milano-Roma autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2816 del 28 novembre 1994 e ricadente nel territorio del Comune di Civitella d'Agliano;
- area di servizio "CASILINA OVEST" ubicata in fregio all'autostrada Roma-Napoli autorizzata con decreto M.I.C.A. n. 5/2852 del 9 marzo 1995 e ricadente nel territorio del Comune di Castrocielo;

ed ubicate lungo le arterie autostradali ricadenti sul territorio della Regione Lazio e lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma sono volturati alla Soc. AGIP PETROLI S.p.A. con sede in Via Laurentina n. 499 - Roma.

Art.2 - Restano ferme tutte le altre condizioni e clausole contenute nei decreti di concessione oggetto di voltura.

La presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 della L.

~~10.253 n. 62.~~ non è sottoposta controllo ai sensi della


IMM

legge D.S. 97 n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
 IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

4 MAR. 1999





22/10/94

Alla
Regione Lazio
Assessorato del Commercio
Via⁴ Cristoforo Colombo 212
00147 Roma

RACCOMANDATA A.R.

e.p.c. On.le

Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato - DGERM - Div. X
Via Molise, 9
Roma



Oggetto: Richiesta di voltura delle concessioni di
impianti di distribuzione carburanti dalla
"Italiana Petroli S.p.A." alla "Agip Petroli
S.p.A."

L'Agip Petroli S.p.A. con sede in Roma Via
Laurentina n.449, Capitale Sociale Lire 1830
miliardi interamente versato, iscritta al registro
imprese n.5405/77 - Tribunale di Roma - P.I.
01136161005, C.F. 02929200588 nel presente atto
rappresentata dall'Ing. Marcello Giulio Cesare
Lanzafame in qualità di Direttore Generale Business
Autotrazione

*Documenti
in busta
1/1/94*

AgipPetroli S.p.A.
Direttore Generale
TRAZ-Business Autotrazione
Ing. Marcello Lanzafame

CHIEDE

Che in forza dell'atto di fusione mediante
incorporazione della "Italiana Petroli S.p.A.", con

*Marcano
2/3/94*



PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



REGIONE LAZIO	
Assessorato del Commercio	
-	
NUM. PROT. COLOMBO	CLASSIFICAZIONE
1077	27/9

*P
2/3/94
S. 2/94*



sede in Genova p.zza della Vittoria n.1, capitale sociale L.122,5 miliardi interamente versato, iscritta al registro imprese n.4385 - Tribunale di Genova - P.I. e C.F. n:00269080107, nella "Agip Petroli S.p.A.", avvenuto in data 25.11.98. a rogito Notaio Paolo Castellini di Roma Rep.56255, depositato da ultimo in Roma il 9.12.98. con efficacia a decorrere dal 01.01.99., la titolarità delle concessioni e autorizzazioni tutte relative agli impianti carburanti, di cui in allegato viene riportato l'elenco, vengano trasferite dalla Italiana Petroli S.p.A. all'Agip Petroli S.p.A. come sopra meglio identificata.

Con osservanza.

Genova li, 22.09.1999

AgipPetroli S.p.A.
 Direttore Generale
 TRAZ-Business Autotrazione
 Ing. Marcello Lanzafame

Allegati:

- 1) Estratto autentico dell'atto di fusione con allegati N e Q.
- 2) Due fotocopie delle concessioni 18.11 per singolo impianto.
- 3) Copia comunicazione inviata alle Concessionarie Autostradali. (5) (1) (5) (1) (5) (1)



PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



REGIONE	A.d.S.	Comune	Prov.	Decr. 18.le	Scadenza	ist. di rinnovo del	Nuovo Decr.	Data	Dich. Acc.
Lazio	Feronia Nod	Fiano Romano	RM	5/293	17/05/94			05/05/92	
	Arrone Ovest	Fiumicino	RM	5/866	18/06/99			16/05/97	
	Mascherone Ovest	Capena	RM	5/1809	20/03/06				
	Settebagni Interna	Roma	RM	5/2103	17/09/08				
	Pisana Esterna	Roma	RM	5/2107	17/09/08				
	Tevere Est	Civitella d'Agliano	VT	5/2816	27/11/12				
	Casilina Ovest	Castrocielo	FR	5/2852	08/03/13				

AgipPetroli s.p.a.

Direttore Generale
TRAZ-Business/Autorizzazione
Ing. *Mario Lanzatame*



Dr. NICOLA CONSOLE

PER COPIA CONFORME

[Handwritten signature]

AgipPetroli

Via Laurentina 449, 00142 Roma
Telex: 614031 - 614035
Tel. centralino: 06/59881

Società per Azioni
Sede Legale in Roma, Via Laurentina 449
Capitale sociale L. 1.823.000.000.000 i.v.
Registro Imprese Tribunale di Roma n. 540577
R.E.A. Roma n. 42: 914
Codice Fiscale 02929200588
Partita IVA 01: 3616.005
CVC Fozzate 850028

REGIONE LAZIO



RETE/RAUT/RR 631

22 DIC. 1998

Spettabili
CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI
Loro Sedi

e, p.c.:

AREE COMM. LI AGIP PETROLI

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ITALIANA PETROLI S.p.A. IN AGIP PETROLI S.p.A.

Facciamo seguito alla ns. precedente Rete/Raut/RR 456 per comunicarVi che con effetto 01.01.1999, a seguito della fusione per incorporazione di Italiana Petroli S.p.A. in AgipPetroli S.p.A. con atto a rogito Notaio Dott. Paolo Castellini di Roma in data 25.11.1998 Rep. n. 56255, la titolarità di rapporti attivi e passivi, diritti, obblighi, azioni, ragioni ed attività, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni, licenze, concessioni, convenzioni, istanze e procedimenti pendenti, oneri, tributi, servitù, canoni, royalties e tutto quant'altro non espressamente menzionato, facenti già capo alla Italiana Petroli S.p.A. sono da considerarsi trasferiti all'AgipPetroli S.p.A. con Sede in Roma, Via Laurentina, 449 e Sede secondaria in Genova, Piazza della Vittoria, 1.

Sugli attuali impianti Italiana Petroli, il settore AgipPetroli manterrà il "marchio commerciale" IP.

Vi preghiamo, pertanto, di voler fatturare i canoni e le royalties relativi ai servizi eserciti con il marchio IP ad AgipPetroli - Piazza della Vittoria, 1 - 16121 Genova.

Copia autentica dell'atto di fusione verrà depositata presso il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

Distinti saluti.

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE

AgipPetroli S.p.A.

Direttore Generale
Mercati Fuels
Ing. Marcello Lanzetta



CASILINA

MODULARE
I.C.A. 52



Mod. 30

*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

5/2852

D.G.F.E.I.B. - Div. X

di concerto con

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - A.N.A.S.

VISTO il R.D. 20.7.1934, n°1303, Regolamento di esecuzione R.D.L. 2.11.1933, n°1741;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31.7.1934 (G.U. n°228 del 28.9.1934), successivamente modificato;

VISTI l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;

VISTI il D.M. 28.5.1988 n.214 e il decreto legislativo 27.1.1992 n.96, in materia di erogazione di benzina senza piombo;

VISTO il decreto legislativo 3.2.1993 n.29;

VISTO il D.L.n.5/1882 del 14.4.1989, con il quale è stata intestata alla Italiana Petroli S.p.A. c.f. n.00269080107, con sede in Genova, la concessione e le autorizzazioni relative all'impianto per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione sito nel Comune di Castrocielo sull'area di servizio "Casilina Ovest" della Autostrada Roma-Napoli, già intestata alla



PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE

ISTITUTO PUBLIBLICO E ZENON INALTO STATO 5

Industria Italiana Petroli S.p.A. con il D.I. n.5/205 dell'8.9.1975 successivamente modificato;

VISTO il D.I. n. 5/1968 del 9.10.1989, con il quale la Italiana Petroli S.p.A. è stata autorizzata a modificare e potenziare la costituzione dell'impianto di cui si tratta;

VISTA l'istanza in data 11.9.1992, con la quale la Italiana Petroli S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione a :

- destinare n. 1 pistola del distributore a doppia erogazione di benzina super/super alla erogazione di benzina super senza piombo;

- destinare n. 1 serbatoio da mc.22 per benzina super al contenimento di benzina super senza piombo;

VISTA l'istanza in data 25.2.1993 con la quale la Società di cui si tratta ha chiesto l'autorizzazione a modificare e potenziare l'impianto in questione nel modo seguente:

- installare n. 4 nuovi serbatoi da mc.22 ciascuno, di cui due da destinare al contenimento di benzina super e due al contenimento di benzina super senza piombo.

- adibire n. 1 serbatoio da mc.10 di benzina super al contenimento di benzina super senza piombo;

- spostare l'attuale erogatore di miscela con benzina senza piombo e adibirlo all'erogazione di miscela con benzina super;

- installare due nuovi distributori a doppia erogazione di benzina super/benzina super senza piombo;

- passare n. 1 distributore a semplice erogazione di benzina super alla erogazione di benzina super/benzina super senza piombo;

- passare n. 1 distributore a semplice erogazione da benzina super senza piombo a benzina super/benzina super senza piombo;

- passare n. 1 distributore a doppia erogazione da benzina super/benzina super a benzina super/benzina super

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



senza piombo;

VISTI i pareri espressi,rispettivamente, da:

- Il Ministero delle Finanze con nota n.9303909 del 4.10.1993;

- l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - A.N.A.S. - con nota n.600 del 22.3.1994

- l'Ispettorato Regionale Lazio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma con nota prot. n. 200/PV-06 del 31.10.1994;

VISTA l'istanza in data 10.6.1993 integrata in data 10.9.1993 con la dichiarazione di assenso della "Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A". con la quale la Italiana Petroli S.p.A. ha chiesto il rinnovo della concessione relativa all'impianto di cui si tratta;

VISTI i pareri espressi, rispettivamente, da:

- l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - A.N.A.S.- con nota prot. n. 1981 del 12.10.1993;

- Il Ministero delle Finanze con nota n. 9401123 del 14.3.1994;

- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone con nota n. 7558/93 del 21.9.1994;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria, si possa no accogliere le istanze sopracitate.

D E C R E T A :

ART.1

La concessione, intestata alla Italiana Petroli S.p.A. c.f.00269080197 con sede in Genova- Piazza della Vittoria 1, per la installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione sito nel Comune di Castrocielo sull'area di servizio "Casilina Ovest" dell'Autostrada Roma-Napoli è rinnovata, nel rispetto delle norme citate

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



nelle premesse, per anni diciotto a decorrere dalla data del presente decreto;

La Società dovrà, alla scadenza del nulla-osta prescritto dell'art.11 del D.P.R. 27.10.1971, n.1269, fissata al 31.12.2003, trasmettere al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo, della "autostrade" Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A."

Qualora, allo spirare del termine previsto dal I comma del presente articolo le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

La Società concessionaria dovrà espressamente prevedere adeguati servizi e strutture per i soggetti portatori di handicap, sia nei locali di ristoro, sia nei servizi igienici ai sensi dell'art.27 della legge 30.3.1971 n.118 e successive modificazioni.

ART.2

La Italiana Petroli S.p.A. è altresì autorizzata a modificare e potenziare la costituzione dell'impianto di cui si tratta.

A lavori effettuati l'impianto sarà costituito dai seguenti distributori:

- n. 6 a doppia erogazione per benzina super/benzina super senza piombo;
- n. 4 a doppia erogazione per gasolio/gasolio;
- n. 2 a semplice erogazione per gasolio;
- 1 a semplice erogazione per miscela con benzina super;

PER COPIE AUTENTICHE

Dr. *[firma]* CONSOLE





- collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:
- n. 6 da mc. 22 ciascuno per benzina super;
 - n. 1 da mc. 10 ciascuno per benzina super;
 - n. 4 da mc. 22 ciascuno per benzina super senza piombo;
 - n. 2 da mc. 10 per benzina senza piombo;
 - n. 8 da mc. 22 ciascuno per gasolio;
 - n. 1 da mc. 0,300 per olio lubrificante da miscela;
- ed inoltre:
- n. 1 da mc. 2 per olio esausto;
 - n. 1 da mc. 5 per gasolio da riscaldamento.

Nell'impianto anzidetto potranno essere detenuti mc. 15 di olii lubrificanti in confezioni varie, sigillate, previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

ART. 3

L'impianto di cui al precedente art. 2 dovrà essere posto in esercizio, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di due anni dalla data del presente decreto.

Dietro motivata richiesta della Società, alla stessa potrà essere accordata una proroga di due anni per la ultimazione dei lavori, semprechè tale domanda venga presentata almeno sei mesi prima della scadenza del citato periodo di due anni.

Nell'esecuzione dei lavori la Società concessionaria dovrà attenersi a tutte le eventuali condizioni stabilite dal Comune di Castrocielo.

L'esercizio delle nuove apparecchiature, indicate nella domanda di modifica citata nelle premesse del presente decreto, è subordinato all'esito del collaudo che sarà effettuato, su richiesta della Società concessionaria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un'apposita Commissione di cui faranno parte due rappresentanti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, uno dei



PER IL COMUNE DI CASTROCELO

Dr. RICCARDO CONNARIE



quali in veste di Presidente, nonché un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone e un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza della Provincia di Roma.

Alle operazioni di collaudo presenzieranno i rappresentanti della Società concessionaria.

Tre esemplari del verbale di collaudo, di cui uno in originale, saranno rimessi, a cura del Presidente della commissione predetta, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Qualora risulti dal collaudo che la Società concessionaria non si sia in tutto o in parte attenuta alle prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nel presente decreto, sarà imposto un termine per l'adempimento, pena la decadenza della autorizzazione.

ART. 4

La Società concessionaria è obbligata sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di cui al precedente art. 1 e 2.

ART. 5

La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.

ART. 6

L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art.7

La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti specificati nel precedente art.2. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art. 2 ed i relativi serbatoi esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicati nel suddetto articolo. Su ciascun apparecchio dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa l'erogazione.

Art.8

La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, nè a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

Art.9

La presente concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n.88

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 6116
del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito in legge 18.12.1970
n. 1034 e dell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione
dell'impianto, il titolare della concessione ed il
titolare della gestione sono, agli effetti fiscali,
solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti
dalla gestione dell'impianto stesso.

La società concessionaria ha libero accesso, in ogni
tempo, nelle aree dell'impianto e negli immobili annessi,
allo scopo di esaminare i registri, lo stato di
manutenzione dell'impianto stesso, le scorte e le qualità
dei prodotti.

Art. 11

Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad
altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della
concessione di cui al presente decreto, senza la
preventiva autorizzazione delle Amministrazioni
concedenti.

Art. 12

La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare
la continuità e la regolarità del servizio di
distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere
l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art. 1,
senza la preventiva autorizzazione del Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di
interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata
sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso,

PER COPIA CONFORME

Dr. *[firma]* CONSOLE





lo svuotamento dei serbatoi.

Art. 13

La Società concessionaria è tenuta, nel termine di due mesi dalla data di ritiro del presente decreto, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione, si intenderà che la Società abbia rinunciato alla autorizzazione di cui al presente decreto.

Roma. - 9 MAR. 1995

IL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
A. N. A. S.
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
(Dott. G. Di Angiolino)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.F.E.I.B.
IL DIRETTORE GENERALE



DR. GIOIA CONSOLE

DR. GIOIA CONSOLE



KV 4330

PISANA

Mod. 26 A

5/2107

MODULARIO
L. 40



*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

VISTO il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933 n.1741;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 31/7/1934 (G.U. n. 228 del 28/9/1934), successivamente modificato;

VISTI l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

VISTO il D.P.C.M. 11.9.1989 (G.U. n.218 del 18.9.1989); con il quale, nell'impartire le direttive alle Regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 24.7.1977 n.616, e stata lasciata all'Amministrazione centrale la competenza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali, classificati come autostrade con provvedimento Ministro dei lavori pubblici;



PER COPIA CONFORME



Dr. NICOLA CONSOLE

PER COPIA CONFORME

VISTA l'istanza in data 28.3.1990 con la quale la Italiana Petroli S.p.A., con sede in Genova, P.zza della Vittoria n°1 ha chiesto la concessione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, nel Comune di Roma, sull'area di servizio "Pisana Esterna" del Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressiva chilometrica 65+587;

VISTI i pareri favorevoli espressi :

- dal Ministero delle Finanze con nota prot. n. 9002572 dell'11.5.1990;
- dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - A.N.A.S. - con nota prot.n.415/468 del 15.5.1990;
- dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con nota prot. n.142902/P del 14.5.1990;

VISTA la lettera in data 14.5.1990 con la quale la Italiana Petroli S.p.A. ha dichiarato di accettare le condizioni poste, rispettivamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e dal Ministero delle finanze con le sopracitate note;

CONSIDERATO che alla Società richiedente possa riconoscersi il possesso della capacità tecnico - organizzativa ed economica prescritto dall'art. 6 del D.P.R. 27.10.1971 n.1269, in quanto titolare di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione con capacità complessiva di stoccaggio superiore a mc. 500;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota prot. n.641327 del 15.5.1990;

RITENUTO che, a seguito della istruttoria svolta, si possa accogliere l'istanza della Italiana Petroli S.p.A., ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dall'art. 11 del D.P.R. 27.ottobre1971, n. 1269;

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



PER COPIA CONFORME



Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

D E C R E T A :

ART. 1

E' concesso alla Italiana Petroli S.p.A. - c.f. n.00269080107 - con sede in Genova, P.zza della Vittoria n°1, di installare ed esercire nel Comune di Roma, nel rispetto delle norme citate nelle premesse, ai sensi dell'art.16 del D.L. 26.10.1970 n.745, convertito in Legge 18.12.1970 n.1034 e dell'art.11 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n.1269, l'impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sito sull'area di servizio "Pisana Esterna" del Grande Raccordo Anulare, alla progressiva chilometrica 65+587.

L'impianto sarà costituito dai seguenti distributori:

- n. 3 a doppia erogazione per benzina super/super;
- n. 2 a doppia erogazione per benzina senza piombo/benzina senza piombo;
- n. 3 a doppia erogazione per gasolio/gasolio;
- n. 1 a singola erogazione per miscela con benzina senza piombo,

collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:

- n. 6 da mc. 22 ciascuno per benzina super;
- n. 3 da mc. 22 ciascuno per benzina senza piombo;
- n. 5 da mc. 22 ciascuno per gasolio;
- n. 1 da mc.0,300 per olio lubrificante da miscela.

Saranno inoltre presenti i seguenti serbatoi metallici interrati:

- n. 1 da mc.10 per gasolio riscaldamento locali;
- n. 1 da mc.5 ciascuno per raccolta olio esausto.

Nell'impianto anzidetto potranno essere detenuti mc.15 di olii lubrificanti in confezioni varie, previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



PER COPIA CONFORME



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura - Roma -

ART. 2

L'impianto di cui al precedente art.1 dovrà essere posto in esercizio, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di due anni dalla data di avvenuta notificazione dell'avviso, da parte dell'Ufficio competente, concernente il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al successivo art.3, ai fini della consegna del presente decreto.

Dietro motivata richiesta della Società, alla stessa potrà essere accordata una proroga di due anni per la ultimazione dei lavori, semprechè tale domanda venga presentata almeno sei mesi prima della decadenza del citato periodo dei due anni.

Nell'esecuzione dei lavori la Società concessionaria dovrà attenersi a tutte le eventuali condizioni stabilite dal Comune di Roma.

L'esercizio delle apparecchiature di cui all'art. 1 del presente decreto, è subordinato all'esito del collaudo che sarà effettuato, su richiesta della Società concessionaria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un'apposita commissione di cui faranno parte due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dei quali in veste di presidente, nonché un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, un rappresentante dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione della Provincia di Roma ed un rappresentante dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

Alle operazioni di collaudo presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria.

Tre esemplari del verbale di collaudo, di cui uno in originale, saranno rimessi, a cura del Presidente della commissione predetta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PER CUIA CONFORME

DR. NICOLA CONSOLE



PER CUIA CONFORME



dot. ...



Qualora il collaudo non venga effettuato con esito positivo entro i termini di cui ai precedenti commi uno o due, oppure risulti dal collaudo che la Società concessionaria non si sia, in tutto o in parte, attenuta alle prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nel presente decreto, sarà imposto un termine per l'adempimento, pena la decadenza della concessione.

ART. 3

La concessione ha la durata di anni diciotto a decorrere dalla data del presente decreto.

Qualora allo spirare di detto termine le Amministrazioni concedenti non ritengano, a loro insindacabile giudizio, di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

ART. 4

La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di cui al precedente art. 1.

ART. 5

La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dello stesso possano, comunque, derivare a terzi.

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



CONFORME



Ministero dell'Interno - Direzione Generale del Commercio - Ufficio di Roma - 10/11/1954

ART.6

L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Società concessionaria dovrà consentire, in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.


ART.7

La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti specificati nel precedente art.1. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art.1 ed i relativi serbatoi esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicati nel suddetto articolo. Su ciascun apparecchio dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa l'erogazione.

PER COPIA CONFORME



Dr. NICOLA CONSOLE



PER COPIA CONFORME



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Roma

ART. 8

La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, né a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

ART. 9

La presente concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 88 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e ai successivi decreti di modifica ed integrazione.

ART. 10

La gestione dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti, oggetto della presente concessione, sarà esercitata dalla Società concessionaria o affidata a terzi ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 16 del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito in Legge 18.12.1970 n. 1034 e dell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto, il titolare della concessione ed il titolare della gestione sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La Società concessionaria ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree dell'impianto e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione dell'impianto stesso, le scorte e le qualità dei prodotti.

PER COPIA CONFORME



CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



Ministero delle Attività del Commercio e dell'Industria - Roma

ART. 11

Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

ART. 12

La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art.1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

ART. 13

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto, la concessione accordata si intende regolata dalle disposizioni contenute nell'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n.745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n.1034, da quelle contenute nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269, nonché dalle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della Legge 2 novembre 1933, n.1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303, compatibili con la citata Legge n.1034 del 1970.


ART. 14

La Società concessionaria è tenuta, nei termini di due mesi dalla data di notificazione del presente decreto, a rilasciare formale dichiarazione di piena

Dr. NICOLA CONSOLI



PER CONFORME



Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato



accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione, si intenderà che la Società abbia rinunciato alla concessione di cui al presente decreto.

Roma, 18 SET. 1990

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'A.N.A.P.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VG/

REG. COMM. ...



... CONFORME



DR. ANTONIA CONSOLE



Ministero del Commercio e dell'Industria - Direzione Generale del Commercio Estero - Roma

16/9
9/8

[Handwritten mark]

TEVERE

4358

REGIONE LAZIO



5/28/85

Ministero dell'Industria del Commercio
edell'Artigianato



D.G.F.E.I.B. Div X

di concerto con

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - A.N.A.S.

VISTI il R.D. 20 luglio 1934, n°1303, regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 31.7.1934 (G.U. n°228 del 28.9.1934), successivamente modificato;

VISTI l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;

VISTI il D.M. 28.5.1988 n°214 e il decreto legislativo 27.1.1992 n°96, in materia di erogazione di benzina senza piombo;

VISTO il decreto legislativo 3.2.1993, n°29;

VISTO il D.I. n°5/1882 del 14.4.1989, con il quale è stata intestata alla Italiana Petroli S.p.A - con sede in Genova- la concessione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione sito nel Comune di Civitella D'Agliano, sull'area di servizio "Tevere Est" dell'autostrada Milano-Roma, già rilasciata alla Industria Italiana Petroli S.p.A. con D.I. n.5/286 del 28.4.1976;




PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Handwritten initials

Handwritten mark



VISTO il D.I.n. 5/1883 del 14.4.1989 con il quale la Italiana Petroli S.p.A. è stata autorizzata a modificare e potenziare l'impianto di cui si tratta;

VISTA l'istanza in data 10.6.1993 corredata della dichiarazione di assenso della "Autostrade" Concessione e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 2.8.1993 con la quale la Società ha chiesto il rinnovo della concessione relativa all'impianto in parola;

VISTI i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, da:

- il Ministero delle Finanze con nota prot. n°9401411 del 12.3.1994;

- l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - A.N.A.S. - con nota prot. n°1982 del 12.10.1993;

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo con note prot. n°427/2269 del 21.1.1994;

VISTE le successive istanze in data 28.4.1992 e 21.4.1994 con le quali la Italiana Petroli S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione a modificare la costituzione dell'impianto di cui si tratta mediante:

- passaggio di n.2 distributori a doppia erogazione da benzina super/benzina super a benzina super/benzina senza piombo;

- passaggio di n. 2 serbatoi da mc.22 da benzina super a benzina super senza piombo;

- passaggio di n. 2 distributori a singola erogazione da benzina super a benzina senza piombo;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria, si possano accogliere le istanze sopracitate;

D E C R E T A :


PER COPIA CONFORME

ART. 1

La concessione per la installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti



CONSOLE



ad uso autotrazione sito nel Comune di Civitella d'Agliano, sull'area di servizio "Tevere Est" dell'autostrada Milano-Roma, intestata alla Italiana Petroli S.p.A.- c.f. n°00269081078- con sede in Genova, è rinnovata, nel rispetto delle norme citate nelle premesse, per anni diciotto a decorrere dalla data del presente decreto.

La Società dovrà, alla scadenza del nulla-osta prescritto dall'art.11 del D.P.R. 27.10.1971, n°1269, fissata al 31.12.2003, trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo, della "Autostrade" "Concessionarie Costruzioni Autostrade S.p.A."

Qualora, allo spirare del termine previsto dal 1 comma del presente articolo le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

La Società concessionaria dovrà espressamente prevedere adeguati servizi e strutture per i soggetti portatori di handicap, sia nei locali di ristoro, sia nei servizi igienici ai sensi dell'art.27 della legge 30.3.1971 n°118 e successive modificazioni.

ART. 2


PER COPIA CONFORME

L'impianto è costituito dai seguenti distributori:

- n°2 a doppia erogazione per benzina super/benzina senza piombo;
- x- n.2 a singola erogazione per benzina senza piombo;
- x- n°1 a singola erogazione per gasolio;
- x- n°3 a doppia erogazione per gasolio/gasolio;

Dr. NICOLA CONSOLE





- n. 1 a singola erogazione per miscela/benzina senza piombo.

collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:

- n°2 da mc. 22 per benzina super;
- n°2 da mc.22 per benzina senza piombo;
- n°1 da mc.10 per benzina senza piombo;
- n°5 da mc.22 ciascuno per gasolio;
- n°1 da mc.0,300 per olio con miscela;

nonchè dai seguenti serbatoi metallici interrati:

- n°1 da mc.2,3 per gasolio riscaldamento locali;
- n. 1 da mc.5 per olio esausto.

Nell'impianto anzidetto potranno essere detenuti mc. 15 di olii lubrificanti in confezioni varie, sigillate previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

ART.3

La Società concessionaria è obbligata sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonchè in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di cui al precedente art.1.

ART.4

La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.

ART.5

L'esercizio dell'impianto, di cui allà presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

PER COPIA CONFORME



Dr. NICOLA CONSOLE



La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

ART. 6

La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti specificati nel precedente art. 2. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art. 2 ed i relativi serbatoi esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicati nel suddetto articolo. Su ciascun apparecchio dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa l'erogazione.

ART. 7

La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, né a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

ART. 8

PER COPIA CONFORME



Da NICOLA CONSOLI



La presente concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n°88 della tabella alléghata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n°641 e ai successivi décreti di modifica ed integrazione.

ART. 9

La gestione dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti, oggetto della presente concessione, sarà esercitata dalla Società concessionaria o affidata a terzi ai sensi dell'ottavo comma dell'art.16 del D.L. 26.10.1970 n°745 convertito in Legge 18.12.1970 n°1034 e dell'art.19 del D.P.R. 27.10.1971 n°1269.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto, il titolare della concessione ed il titolare della gestione sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dallá gestione dell'impianto stesso.

La Società concessionaria ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree dell'impianto e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione dell'impianto stesso, le scorte e le qualità dei prodotti.

ART.10

Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

ART.11

La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere





l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art.1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

ART.12

La Società concessionaria è tenuta, nel termine di due mesi dalla data di ritiro del presente decreto, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione, si intenderà che la Società abbia rinunciato alla concessione di cui al presente decreto.

Roma, 28 NOV. 1994

IL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
A. N. A. S.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

(Dott. G. D'Angiolino)

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.F.E.I.B.

IL DIRETTORE GENERALE

Rosario Diatti

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INFRASTRUTTURE DI BASE

La presente copia, composta da n. 1 foglio, è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Roma, 28/11/94 IL FUNZIONARIO

Stefano De Angelis



Stefano De Angelis



MODULARIO
C.A. 40



1803

*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto
COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'A.N.A.S

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n.367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31.7.1934 (G.U. n.228 del 28.9.1934), successivamente modificato;

VISTI l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n.745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n.1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269;

VISTA l'istanza in data 23 novembre 1987 corredata di dichiarazione d'assenso della S.p.A. "Autostrade" in data 20.11.1987, con la quale la Industria Italiana Petroli S.p.A., con sede in Genova - Piazza della Vittoria n.1 - ha chiesto la concessione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso auto-trazione sito nel Comune di Fiano Romano (Roma), sull'area di servizio "Mascherone Ovest" dell'autostrada Milano - Napoli;

VISTI i pareri favorevoli espressi da:

- il Ministero delle Finanze con nota n.9073 del 4.12.1987;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con nota n.136533/P, del 3.12.1987;
- l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - A.N.A.S. - con nota n.299 del 4.12.1987;

VISTA la nota del 5.12.1987 con la quale la Industria Italiana Petroli S.p.A. ha dichiarato di accettare le prescrizioni poste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con il citato parere;

CONSIDERATO che per la Industria Italiana Petroli S.p.A. possa ritenersi presunto il requisito della capacità tecnico-organizzativa ed economica prescritto dall'art.5 del D.P.R. 27.10.1971 n.1269 in quanto titolare di concessioni per impianti con



PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLÉ

PER COMP. C. P. C.

capacità superiore a mc. 500;

RITENUTO che, tenuto conto dell'istruttoria svolta, si possa accogliere l'istanza della Società I.P. p.A. ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e dell'art. 11 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

DECRETA:

Art. 1

Alla Industria Italiana Petroli S.p.a. c.f. n.00269080107 con sede in Genova è concesso, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in Legge 18 dicembre 1970, n.1034 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 1269 del 27 ottobre 1971 di installare ed esercire un impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione sito nel Comune di Fiano Romano (RM) sull'area di servizio "Mascherone Ovest" dell'autostrada Milano-Napoli, costituito dai seguenti distributori:

- n. 3 a doppia erogazione per benzina super/benzina super;
- n. 4 a doppia erogazione per gasolio/gasolio;
- n. 1 a doppia erogazione per benzina super senza piombo/super senza piombo;
- n. 1 a semplice erogazione per gasolio;
- n. 1 a semplice erogazione per miscela/benzina;

collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:

- n. 5 da mc. 22 cad. per benzina super;
- n. 5 da mc. 22 cad. per gasolio;
- n. 1 da mc. 10 per benzina;
- n. 1 da mc. 22 per benzina senza piombo;
- n. 1 da mc. 0,300 per olio da miscela;

nonchè dai seguenti serbatoi metallici interrati;

- n. 1 da mc. 5 per gasolio riscaldamento.
- n. 1 da mc. 5 per olio esausto.

Nell'impianto anzidetto potranno essere detenuti mc. 15 di oli lubrificanti in confezioni varie, previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

PER COPIA CONFORME

PER COPIA

Dr. NICOLA CONGOLI



Art. 2

La Società concessionaria, sotto pena di decadenza è obbligata a mantenere in esercizio, nonchè in perfetto stato di efficienza e di conservazione, il complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al precedente art. 1.

Art. 3

La concessione ha la durata di anni diciotto a decorrere dalla data del presente decreto.

Qualora allo spirare di detto termine le Amministrazioni concedenti non ritengano, a loro insindacabile giudizio, di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

Art. 4

La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonchè quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dalla costruzione del complesso di distribuzione carburanti sopra indicato e dall'esercizio dello stesso, possano comunque derivare a terzi.

Nella esecuzione dei lavori la Società dovrà attenersi a tutte le condizioni stabilite dal Comune di Fiano Romano (RM).


Art. 5

L'impianto di cui al precedente art. 1 dovrà essere posto in esercizio, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di due anni dalla data di avvenuta notificazione dell'avviso, da parte dell'Ufficio del Registro territorialmente competente, concernente il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al successivo art. 9 ai fini della consegna del presente decreto.

Dietro motivata richiesta della Società, alla stessa potrà essere accordata una proroga di due anni per l'ultimazione dei lavori, semprechè tale domanda venga presentata almeno sei mesi prima della scadenza del citato periodo di due anni.



PER COPIA CONFORME



Ministero dell'Industria del Commercio e delle Attività Produttive - Direzione Provinciale di Fiano Romano (RM) - Ufficio del Registro

L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito del collaudo, che sarà effettuato, su richiesta della Società concessionaria al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da un'apposita commissione, di cui faranno parte un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma ed un rappresentante dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della provincia di Roma.

Alle operazioni di collaudo presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria.

Tre esemplari del verbale di collaudo, di cui uno in originale, saranno, a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rimessi al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Qualora risulti dal collaudo che la Società concessionaria non si sia in tutto o in parte attenuta alle prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nel presente decreto, sarà imposto un termine per l'adempimento, pena la decadenza della concessione.

Art. 6

L'esercizio dell'impianto di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Società concessionaria dovrà consentire, in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno la facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività del complesso stesso, nonché di prelevare campioni di carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riteranno opportuno adottare.

Per l'esercizio del complesso di distribuzione di carburanti sopra menzionato, la Società concessionaria, sotto pena di decadenza, ha l'obbligo di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 7

La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE



Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Roma



prezzo di vendita dei carburanti specificati nel precedente art. 1 è tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art. 1 ed i relativi serbatoi esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicati nel suddetto articolo. Su ciascun apparecchio dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa l'erogazione.

Art. 8

La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, nè a dare altra destinazione al complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al presente decreto senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

Art. 9

La presente concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 38 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successivi decreti di modifica ed integrazione.

Art. 10

La gestione del complesso di distribuzione automatica di carburanti, oggetto della presente concessione, sarà esercitata dalla Società concessionaria o affidata a terzi ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 16 della Legge 18.12.1970, n. 1034 e dell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto, il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La Società concessionaria ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e le qualità dei prodotti.

Art. 11

Sono vietati la cessione ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.



PER COPIA CONFORME

PER COPIA CONFORME

NICOLA CONSOLE



ISTITUTO PER LE RIFORME E OFFICINA DELLO STATO - Direzione Provinciale - Anzio - Via del Commercio 10 - Anzio - Tel. 0417/20001

Art. 12

La Società concessionaria non potrà sospendere l'esercizio del complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al precedente art. 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico può essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

Art. 13

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto, la concessione accordata, si intende regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, da quelle contenute nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nonché dalle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con la citata Legge n. 1034 del 1970.

Art. 14

La Società concessionaria è tenuta, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del presente decreto, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione, si intenderà che la Società abbia rinunciato all'autorizzazione di cui presente decreto.

Roma 21 MAR. 1982

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

N. De Simone

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
COMMERCIO E ARTIGIANATO

Castelli



PER COPIA CONFORME

DA NICOLA CONSOLE

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Roma

157-1000 REG. MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI


SETTEBAGNI

110 01307 REGIONE LAZIO

MODULARIO
CA. 40



5/2103



Al Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'ANAS,

VISTO il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303; regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933 n.1741;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 31/7/1934 (R.D., n. 228 del 29/9/1934), successivamente modificato;

VISTI l'art. 10 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n. 1834, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

VISTO il D.P.C.M. 11.9.1989 (G.U. n.218 del 18.9.1989); con il quale, nell'impartire le direttive alle Regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 24.7.1977 n.616, è stata lasciata all'Amministrazione centrale la competenza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali, classificati come autostrade con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici;



PER COPIA CONFORME

Dr NICOLA CONSOLE



NICOLA CONSOLE



9/



VISTE le istanze in data 30.1.1990 e 6.2.1990 con le quali la Italiana Petroli S.p.A., con sede in Genova, Piazza della Vittoria n°1 ha chiesto la concessione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, nel Comune di Roma, sull'area di servizio "Settebagni Interna" del Grande Raccordo Anulare di Roma, alla progressiva chilometrica 23+163;

VISTI i pareri favorevoli espressi :

- dal Ministero delle Finanze con nota prot. n. 9001911 dell'11.5.1990;
- dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - A.N.A.S. - con nota prot. n. 249/295 del 12.4.1990;
- dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con nota prot. n. 142703/P del 14.5.1990;

VISTA la lettera in data 14.5.1990 con la quale la Italiana Petroli S.p.A. ha dichiarato di accettare le condizioni poste, rispettivamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e dal Ministero delle finanze con le sopracitate note;

CONSIDERATO che alla Società richiedente possa riconoscere: il possesso della capacità tecnico - organizzativa ed economica prescritto dall'art. 6 del D.P.R. 27.10.1971 n.1269, in quanto titolare di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione con capacità complessiva di stoccaggio superiore a mc. 500;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota prot. n. 641328 del 15.5.1990;

RITENUTO che, a seguito della istruttoria svolta, si possa accogliere l'istanza della Italiana Petroli S.p.A., ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dall'11 del D.P.R. 27.ottobre1971, n. 1269;

Dr. NICOLA CONSOLE




PER CONTA CONFORME

PER CONTA CONFORME



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato





D E C R E T A :

ART. 1

È concesso alla Italiana Petroli S.p.A. - c.f. n.00269080107 - con sede in Genova, Piazza della Vittoria n°1, di installare ed esercire, nel Comune di Roma, nel rispetto delle norme citate nelle premesse, ai sensi dell'art.16 del D.L. 26.10.1970 n.745, convertito in Legge 18.12.1970 n.1034 e dell'art.11 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n.1269, l'impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, sito sull'area di servizio "Settebagni Interna" del Grande Recordo Anulare alla progressiva chilometrica 23+153.

L'impianto sarà costituito dai seguenti distributori:

- n. 3 a doppia erogazione per benzina super/super;
- n. 1 a singola erogazione per benzina super;
- n. 1 a doppia erogazione per benzina senza piombo/benzina senza piombo;
- n. 5 a doppia erogazione per gasolio/gasolio;
- n. 1 a singola erogazione per miscela con benzina senza piombo,

collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:

- n. 9 da mc. 22 ciascuno per benzina super;
- n. 3 da mc. 22 ciascuno per benzina senza piombo;
- n. 9 da mc. 22 ciascuno per gasolio;
- n. 1 da mc.0,300 per olio lubrificante da miscela.

Saranno inoltre presenti i seguenti serbatoi metallici interrati:

- n. 2 da mc. 10 ciascuno per gasolio riscaldamento

locali:

- n.1 da mc.3 per gasolio riscaldamento locali;
- n. 2 da mc.5 ciascuno per raccolta olio esausti

PER COPIA CONFORME

DA NICOLA CONSOLE




PER COPIA CONFORME



ISTITUTO REGIONALE ELETTORALE REGIONE LAZIO

Ufficio del Governatore della Regione Lazio

Ufficio





Nell'impianto anzidetto potranno essere detenuti
posto in esercizio, sotto pena di decadenza, entro il
termine massimo di due anni dalla data di avvenuta
notificazione dell'avviso, da parte dell'Ufficio
competente, concernente il pagamento della tassa di
concessione governativa di cui al successivo art. 3, ai
fini della consegna del presente decreto.

Dietro motivata richiesta della Società, alla stessa
potrà essere accordata una proroga di due anni per la
ultimazione dei lavori, sempreché tale domanda venga
presentata almeno sei mesi prima della scadenza del
citato periodo dei due anni.

Nell'esecuzione dei lavori la Società concessionaria
dovrà attenersi a tutte le eventuali condizioni stabilite
dal Comune di Roma.

L'esercizio delle apparecchiature di cui all'art. 1
del presente decreto, è subordinato all'esito del
colloquio che sarà effettuato, su richiesta della Società
concessionaria al Ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato, da un'apposita commissione di cui
faranno parte due rappresentanti del Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, uno dei
quali in veste di presidente, nonché un rappresentante
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, un
rappresentante dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di
Fabbricazione della Provincia di Roma ed un
rappresentante dell'Azienda Nazionale Autonoma delle
Strade.

Tutte le operazioni di collaudo presenzieranno
rappresentanti della Società concessionaria.



PER COPIA CONFORME


DI NICOLA CONSOLE



PER COPIA CONFORME



Ministero del Commercio e dell'Industria e dell'Artigianato



Tre esemplari del verbale di collaudo, di cui uno in originale, saranno rimessi, a cura del Presidente della commissione predetta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora il collaudo non venga effettuato con esito positivo entro i termini di cui ai precedenti commi uno o due, oppure risulti dal collaudo che la Società concessionaria non si sia, in tutto o in parte, attenuta alle prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nel presente decreto, sarà imposto un termine per l'adempimento, pena la decadenza della concessione.

ART. 3

La concessione ha la durata di anni diciotto a decorrere dalla data del presente decreto.

Qualora allo spirare di detto termine le Amministrazioni concedenti non ritengano, a loro insindacabile giudizio, di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo a qualsiasi titolo, competenza alla Società concessionaria.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

ART. 4

La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di cui al precedente art. 1.

ART. 5

La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che

PER COPIA CONFORME


Dr. NICOLA CONSOLE



PER COPIA CONFORME



Ministero del Commercio del Tribunale del Commercio dell'Abbazia di Montecassino



dall'esercizio dello stesso possano, comunque, derivare a terzi.

ART. 6

L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Società concessionaria dovrà consentire, in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

ART. 7

La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti specificati nel precedente art. 1. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art. 1 ed i relativi serbatoi esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicati nel suddetto articolo. Su ciascun apparecchio dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa l'erogazione.



PER COPIA CONFORME


Dr. NICOLA CONSONE



PER COPIA CONFORME



ISTITUTO POLIGRAFICO E LEGG. DELLO STATO - Ministero del Commercio dell'Industria e dell'Artigianato



ART. 8

La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, né a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

ART. 9

La presente concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 88 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e ai successivi decreti di modifica ed integrazione.

ART. 10

La gestione dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti, oggetto della presente concessione, sarà esercitata dalla Società concessionaria o affidata a terzi ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 16 del D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito in Legge 18.12.1970 n. 1034 e dell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto, il titolare della concessione ed il titolare della gestione sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La Società concessionaria ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree dell'impianto e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione dell'impianto stesso, le scorte e le qualità dei prodotti.

PER BOCCA DEL DIRETTORE


[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME



Ministero del Bilancio e Finanze - Direzione Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato

ART. 11

Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

ART. 12

La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art. 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

ART. 13

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto, la concessione accordata si intende regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, da quelle contenute nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nonché dalle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della Legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con la citata Legge n. 1034 del 1970.

ART. 14

La Società concessionaria è tenuta, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del presente decreto, a rilasciare formale dichiarazione di piena



PER COPIA CONFORME



Dr. NICOLA CONSOLE

PER COPIA CONFORME

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Roma



accettazione delle clausure e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione, si intenderà che la Società abbia rinunciato alla concessione di cui al presente decreto.

Roma, 18 SET. 1990

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELLA N.A.S.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PER COPIA CONFORME

PER COPIA CONFORME



Dr. NICOLA CONSOLI



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

VG/

Copa a Geom Rolando e Agnola
FERONIA NOVARESE



15/12/76
51293

Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

di concerto

COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE
DELL' A.N.A.S.

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTO l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971 che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

VISTI i D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e 8 novembre 1973, n. 915;

VISTI i decreti n. 5974/Div.3/Carb. del 18.7.1964, 30.1.1967 e 8 febbraio 1969 con i quali il Prefetto di Roma ha autorizzato la Società SHELL ITALIANA ad installare e gestire nel Comune di Fiano Romano, sull'area di servizio di "Feronia Ovest" ubicata in fregio all'autostrada Milano - Roma, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti;

VISTA l'istanza in data 31 gennaio 1973, pervenuta a questo Ministero il successivo 7 febbraio, con la quale la Soc. SHELL ITALIANA ha chiesto di essere autorizzata a potenziare l'impianto di cui sopra mediante:

- installazione di un nuovo serbatoio da mc 22 per benzina super;
- installazione di un nuovo serbatoio da mc 22 per gasolio;



Dr. NICOLA CONSOLE PER COPIA CONFORME

CP/rg.

./.

- installazione di un distributore di g.p.l.
- installazione di un serbatoio da mc 15 per g.p.l.

ACCRETATO che, a potenziamento eseguito, l'impianto di cui trattasi risulterà costituito nel modo seguente :

- n. 3 distributori a doppia erogazione di benzina super - benzina normale, collegati a n. 4 serbatoi metallici interrati da mc 22 ciascuno per la benzina super e a n. 1 serbatoio metallico interrato da mc 22 per la benzina normale;
- n. 3 distributori per l'erogazione di benzina super collegati ai serbatoi di cui sopra;
- n. 2 distributori per l'erogazione di gasolio collegati a n. 3 serbatoi interrati da mc 22 ciascuno;
- n. 1 distributore per l'erogazione di miscela collegato al predetto serbatoio per benzina e a n. 1 serbatoio interrato da mc 0,300 di olio lubrificante;
- n. 1 distributore per l'erogazione di g.p.l. collegato ad un serbatoio interrato da mc 15;

VISTI i pareri favorevoli al rilascio della richiesta concessione, espressi :

- dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - A.N.A.S. - con la lettera n° 833 del 14 aprile 1973;
- dal Ministero delle Finanze con la lettera n° 4983 del 31.8.1973;
- dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con la lettera n. 18451 del 27 luglio 1973;
- dalla Soc. p. As. "Autograds" - Concessioni e Costruzioni Antontrede con la lettera senza data allegata agli atti;

VISTA l'attestazione in data 27 gennaio 1973 del Sindaco del Comune di Fiano Romano prevista dall'art. 22 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n.



En NICOLA CONSOLE

PER COPIA CON...



VISTO il certificato del Tribunale di Genova in data 4. 6. 1974, n. 2193, dal quale risulta che con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 7 maggio 1974, rogito notaio Giacomo Sciullo di Genova, la Soc. SHELL ITALIANA ha modificato la propria denominazione sociale in Soc. per Az. INDUSTRIA ITALIANA PETROLI;

VISTA la domanda in data 2 agosto 1974, con la quale la Società ha chiesto che la concessione relativa all'impianto di distribuzione carburanti di cui trattasi venga intestata alla sua nuova ragione sociale;

VISTO il foglio n. 6897 in data 15 febbraio 1975, con il quale il Ministero delle Finanze ha comunicato il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento della predetta istanza;

RITENUTO che, tenuto conto dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta, si possa far luogo al rilascio della richiesta concessione, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

RITENUTA altresì l'opportunità di procedere, con l'occasione, alla sostituzione delle autorizzazioni rilasciate dal Prefetto di Roma n. 5974 Div. 3^a/Card. del 18.7.1964 - 30.1.1967 e 8.2.1969 con la concessione prevista dall'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

D E C R E T A :

Art. 1

E' concesso alla INDUSTRIA ITALIANA PETROLI S.p.A. con sede in Genova, di esercitare nel territorio del Comune di Fiume Romano, sull'area di servizio "Terapia Ovest" dell'autostrada Milano-Roma, un complesso per la distribuzione automatica di carburanti e g.p.l. per uso di autotrazione che, dopo il potenziamento richiesto con l'istanza citata nelle premesse del presente decreto, sarà costituito da :

- n. 3 distributori a doppia erogazione di benzina normale e benzina su-



DA NICOLA GAMBOLI

PER COPIA E REGISTRAZIONE

./.

per collegati a n. 4 serbatoi interrati da mc 22 ciascuno contenenti benzina super e n. 1 serbatoio interrato da mc 22 contenente benzina normale;

- n. 3 distributori per l'erogazione di benzina super, collegati ai serbatoi di cui sopra;
- n. 2 distributori per l'erogazione di gasolio collegati a n. 3 serbatoi interrati da mc 22 ciascuno;
- n. 1 distributore per l'erogazione di miscela, collegato al predetto serbatoio per benzina e a n. 1 serbatoio interrato da mc 0,300 di olio lubrificante;
- n. 1 distributore per l'erogazione di g.p.l. collegato ad un serbatoio interrato da mc 15.

Nell'impianto anzidetto, come precisato dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di Roma, saranno detenuti anche mc 5 di olii lubrificanti in confezioni varie.

Art. 2

L'impianto di cui trattasi dovrà rispondere alle prescrizioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con lettera n. 18451 del 27 luglio 1973, citata nelle premesse del presente decreto e comunicata alla Soc. SHELL con nota n. 662397 del 4 settembre 1973.

Art. 1

La presente concessione costituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio dell'impianto di cui trattasi,



PER COPIA CONFORME
Dr. NICOLA CONSENTI



rilasciata alla Soc. SHELL ITALIANA, ora INDUSTRIA ITALIANA PETROLI, dal Prefetto di Roma con i decreti n. 5974 in data 18.7.1964, 30.1.1967 e 8 febbraio 1969.

Art. 4

La Società concessionaria, sotto pena di decadenza, è obbligata a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione il complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al precedente art. 1.



Art. 5

La concessione accordata alla Società INDUSTRIA ITALIANA PETROLI relativa all'esercizio del complesso di distribuzione automatica di carburanti nel territorio del Comune di Piana Romana ha la durata di anni 18 a decorrere dalla data del presente decreto.

Qualora alle spirare di detto termine, le Amministrazioni concedenti, non ritenessero a loro giudizio insindacabile di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo a qualsiasi titolo competerà alla Società concessionaria.

L'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata alla Società concessionaria, almeno due anni prima della scadenza della concessione.

PER COPIA CONFORME



ANCOLO COLLETTI

/.

6

Art.

La Società concessionaria ^{potenziamento} è tenuta, sotto pena di decadenza, ad ultimare i lavori di ^{del complesso} del complesso ^{di distribuzione} di distribuzione di carburanti, di cui al precedente art. 1, entro ^{sei mesi} dalla data del presente ^{Decreto} Decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

7

Art.

Nell'esecuzione dei lavori il concessionario dovrà ^{Fiano Romano.} attenersi a tutte le eventuali condizioni stabilite dal Comune di

8

Art.

La presente concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dalla costruzione del complesso di distribuzione dei carburanti sopra indicato e dall'esercizio di esso, potessero comunque derivare a terzi.

9

Art.



L'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti indicati nell'art. 1 del presente decreto è subordinato all'esito del collaudo che sarà effettuato su richiesta della Società ^{Roma} concessionaria dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di ^{Roma} e dal Capo dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione della provincia di

Alle operazioni di collaudo presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria.

Copia del verbale di collaudo sarà, a cura del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco rimessa al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLE

L'Industria in concessione al Comune di Fiano Romano



./.

Qualora risulti dal collaudo che la Società concessionaria non si sia in tutto o in parte attenuta alle prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nel presente decreto sarà imposto un termine per l'adempimento, pena la decadenza della concessione.

Art. 10

Per l'esercizio del complesso di distribuzione dei carburanti sopramenzionato, la Società concessionaria, sotto pena di decadenza, ha l'obbligo di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 11

La presente concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n.88 della tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 641.

Art. 12

La gestione del complesso di distribuzione automatica di carburanti, oggetto della presente concessione, sarà esercitata dalla Società concessionaria o affidata a terzi ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 16 della legge 18.12.1970, n. 1034 e dell'art. 19 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto, sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e le qualità dei prodotti.

Art. 13

Sono vietati la concessione ed il trasferimento, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni competenti.



PER OGNA CONCESSIONE

DA NICOLA CONSOLI



INFORMATICA COMMERCIALE S.p.A. - Via ...

Art. 14

La Società concessionaria non potrà sospendere, per qualsiasi motivo, l'esercizio del complesso di distribuzione automatica di carburanti, di cui al precedente art. 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 15

Per gravi e urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico può essere ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

Art. 16

La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche sostanziali, né a dare altra destinazione al complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

Art. 17

L'esercizio del complesso di distribuzione automatica di carburanti, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Società concessionaria dovrà consentire, in ogni tempo, libero accesso agli impianti ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi alla attività del complesso stesso nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati ed avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

Art. 18

La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti specificati nel precedente articolo 1.



En ~~LEGGI~~ ~~CONSOLE~~ PER COPIA CONFORME ./. *[Handwritten signature]*



Art. 19

La Società concessionaria è tenuta ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art. 1 ed i relativi serbatoi (esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicate nei suddetti articoli. Su ciascun apparecchio dovrà essere specificata con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa l'erogazione.

Art. 20

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto la concessione con esse accordata, si intende regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, da quelle contenute nel D.P.R. n. 1269 del 27 ottobre 1971 che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del citato art. 16, nonché dalle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con la citata legge n. 1034 del 1970 e da quelle di cui al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

Art. 21

La Società concessionaria è tenuta, nel termine di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione, si intenderà che la Società abbia rinunciato alla concessione di cui al presente decreto.



PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONDO

Roma, 18 MAG. 1976

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA PER

IL PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

F.to Gullotti

F.to Paolo Cattin



MINISTRO PUBBLICAZIONE DELLO STATO

via Industria Commerciale Artigianato, 18

ARRONE

MODULARIO
IN 5.5 - CORR. 12



№ 5 / 8 6 6

*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

...

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTO l'art. 16 del D.L. 20 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1971 che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

VISTO il decreto n. 5854 in data 20 aprile 1967 e precedenti con i quali il Prefetto di Roma ha autorizzato la Soc. SHELL Italiana ad installare ed esercire nel Comune di Roma sull'area di servizio "Arrone Ovest" dell'autostrada Roma-Livitavecchia alla progressiva km. ca. 8 + 600 un impianto per la distribuzione automatica di carburanti;

VISTO il certificato del Tribunale di Genova, in data 4 giugno 1974, n. 3153 del quale risulta che con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 7 maggio 1974, rogito notaio Giacomo Orsello di Genova, la Soc. SHELL ITALIANA ha modificato la propria denominazione sociale in Società per Azioni INDUSTRIA ITALIANA PEROXI;

VISTA la domanda in data 2 agosto 1974, con la quale la Società ha chiesto che la concessione di cui trattasi venga intestata alla sua nuova ragione sociale;

VISTO il foglio n. 8897 in data 15 febbraio 1975, con il quale il Ministero delle Finanze ha comunicato il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento della predetta istanza;

PER COPIA CONFORME

Dr. *[Signature]* CONSIGLIERE



VISTA la nota n. 36783 in data 6 dicembre 1976 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma dalla quale risulta l'esito favorevole dagli accertamenti effettuati dal Comando stesso, ai fine di verificare l'idoneità tecnica delle attrezzature costituenti l'ig-
pianto in questione, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

VISTA l'istanza in data 13 giugno 1975 con la quale la citata Società Industria Italiana Petroli chiede l'autorizzazione a sanatoria per un serbatoio già installato da n. 3,2 adibito al contenimen-
to di gasolio adulterato per uso riscaldamento locali;

VISTI i pareri favorevoli al rilascio della richiesta auto-
rizzazione espressi:

- dal Ministero delle Finanze con lettera n° 5315 del 2 agosto 1980;
- dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con le due let-
tere portanti entrambe il n. 36783 datate 6 dicembre 1976 e 7 novem-
bre 1980;

RITENUTO che, tenuto conto dell'esito favorevole dell'istrui-
toria svolta si possa far luogo al rilascio della richiesta autorizzag-
zione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 1269 del 27 ottobre 1971;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla sostituzione del-
l'autorizzazione rilasciata dal Prefetto di Roma con decreto n. 9854
del 26 aprile 1967 e precedenti con la concessione prevista dall'ar-
ticolo 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

D E C R E T A :

Art. 1

È concesso alla Soc. Industria Italiana Petroli, codice di
scale n. 00269080107 (già SHELL Italiana) con sede in Genova di eser-
cizio nel territorio del Comune di Roma sull'area di servizio "Arpone
Ovest" ubicata in fregio all'autostrada Roma - Civitavecchia, alla
progressiva km. 2 + 600 un complesso per la distribuzione autonoma



DR NICOLA CONSOLE

PER COPIA CONFORME

✓

ca di carburanti per uso autotrazione complesso che, dopo l'installazione del serbatoio per il contenimento di gasolio per uso riscaldamento locali - nelle premesse citate - avrà la seguente costituzione:

- n. 3 distributori a doppia erogazione per benzina normale e super;
- n. 3 distributori singoli per l'erogazione di benzina super;
- n. 1 distributore ^{singolo} per l'erogazione di gasolio;
- n. 1 distributore per l'erogazione di miscela;

collegati a n. 7 serbatoi metallici interrati di cui:

- n. 3 da mc. 22 cadauno per benzina super;
- n. 1 da mc. 22 e n. 1 da mc. 5 per benzina normale;
- n. 1 da mc. 22 per gasolio;
- n. 1 da mc. 0,300 per olio da miscela.

Nell'impianto potranno essere detenuti - come precisato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con la nota 35783 del 16/12/76 nelle premesse citate - litri 250 di olii lubrificanti in confezioni varie nonché in n. 1 serbatoio da mc. 3,2 gasolio per riscaldamento locali, gasolio che per nessuna ragione dovrà essere ceduto a terzi.

Art. 2



La presente concessione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio dell'impianto di cui trattasi rilasciate alla Soc. SHELL Italiana dal Prefetto di Roma con il decreto n. 9854 in data 26 aprile 1967 e precedenti.

Art. 3

La Società concessionaria, sotto pena di decadenza, è obbligata a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di conservazione, il complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al precedente art. 1.

Dr. NICOLA CONSOLE

PER COPIA CONFORME



Art. 4

La concessione accordata alla Soc. Industria Italiana Petroli relativa all'esercizio del complesso di distribuzione automatica di carburanti nel territorio del Comune di Roma ha la durata di anni 18 a decorrere dalla data del presente decreto.

Qualora allo spirare di detto termine le Amministrazioni concedenti non ritenessero a loro giudizio indispensabile di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, e qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.

L'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno due anni prima della scadenza della concessione.

Art. 5

Per l'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi alle eventuali norme e condizioni stabilite dal Comune di Roma.

Art. 6

La presente concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio del complesso di distribuzione carburanti di cui sopra, potessero comunque derivare a terzi.

Art. 7

Per l'esercizio del complesso di distribuzione dei carburanti sopraccennato, la Società concessionaria, sotto pena di decadenza, ha l'obbligo di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari

PER COPIA CONFORME

Dr NICOLA CONSOLE





ri concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 8

La presente concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 88 della tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 641 e successive modificazioni.

Art. 9

La gestione del complesso di distribuzione automatica di carburanti, oggetto della presente concessione, sarà esercitata dalla Società concessionaria o affidata a terzi ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 16 della legge 18.12.1970, n. 1034 e dell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'impianto, il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti.

Art. 10

Sono vietati la cessione ed il trasferimento all'altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

PER COPIA CONFORME

Dn NICOLA CONSOLE



./.

Art. 11

La Società concessionaria non potrà sospendere, per qualsiasi motivo, l'esercizio del complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al precedente art. 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 12

Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico può essere ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

Art. 13

La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modificazioni sostanziali, nè a dare altra destinazione al complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.

Art. 14

L'esercizio del complesso di distribuzione automatica di carburanti di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

La Società concessionaria dovrà consentire, in ogni tempo, libero accesso agli impianti ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività del complesso stesso nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati ed avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

Art. 15

La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti specificati nel precedente art. 1.



Dr. NICOLA CONSOLE

PER COPIA CONTROLLATA

./.

Art. 16

... la qualità di carburante di cui è concessa l'erogazione.

Art. 17

Per quanto non è espressamente previsto nel presente decreto la concessione con esso accordata, si intende regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, da quelle contenute nel D.F.R. n. 1269 del 27 ottobre 1971 che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del citato art. 16, nonché dalle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con la citata legge n° 1034 del 1970.

Art. 18

La Società concessionaria è tenuta, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del presente decreto, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione, si intenderà che la Società abbia rinunciato alla concessione di cui al presente decreto.

Roma, 19 GIU. 1961




IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F.to Franco Nicciuzzi

F.to F.M. Pandolfi



PER COPIA CONFORME
L. Prof. Deiro



PER COPIA CONFORME

Dr. NICOLA CONSOLI